

Accordo sulla Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT)

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. m) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

Art. 1 Introduzione

- ¹ La struttura tariffaria TARMED è la base per la fatturazione delle prestazioni mediche fornite dai medici praticanti per proprio conto nel campo delle assicurazioni sociali.
- ² Le parti contraenti si impegnano a procedere alla rivalutazione e alla rielaborazione della struttura tariffaria TARMED secondo regole definite in comune. Le parti contraenti possono affidare queste funzioni o questi compiti alla nuova organizzazione TARMED.

Art. 2 Compiti / obiettivi

- ³ Le parti contraenti perseguono i seguenti obiettivi comuni e creano a tal fine una Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT).
 - a) Creazione delle premesse logistiche per la messa in atto e l'applicazione della struttura tariffaria TARMED
 - b) Sviluppo comune della struttura tariffaria TARMED
 - c) Informazione concernente le modifiche e innovazioni della struttura tariffaria TARMED
 - d) Applicazione delle disposizioni secondo la Convenzione concernente le esigenze di qualità e i criteri EAE del 28 dicembre 2001.

Art. 3 Attribuzioni e competenze

- ¹ La CPT ha le seguenti competenze:
 - a) integrare nuove prestazioni nella struttura tariffaria TARMED
 - b) delegare la calcolazione ulteriore di prestazioni già esistenti nella struttura tariffaria TARMED: definizione del mandato, indicazione dei valori chiave, approvazione e conferma ufficiale dei calcoli eseguiti dalle commissioni/dagli esperti competenti
 - c) confermare ufficialmente le modifiche della struttura tariffaria TARMED, la sua applicazione e la sua interpretazione (regolamento ecc.)
 - d) proteggere gli interessi comuni e i diritti d'autore concernenti la TARMED
 - e) istituire commissioni o gruppi di lavoro e ricorrere a esperti esterni
 - f) gestire e sorvegliare la Segreteria della CPT
 - g) approvare i conti della CPT
 - h) approvare il preventivo della CPT
 - i) fissare l'ammontare dei contributi dei non membri e assumere i lavori amministrativi secondo l'Accordo sui contributi dei non membri della FMH del 28 dicembre 2001

Art. 4 Composizione / organizzazione

- ¹ La CPF conta tre rappresentanti della FMH e tre rappresentanti della CTM/AM/AI, che dispongono di un voto ciascuno.
- ² Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.
- ³ La presidenza della CPT cambia ogni anno tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
- ⁴ Il presidente dirige la CPT e la rappresenta verso l'esterno.
- ⁵ La CPT gestisce una segreteria.

⁶ Le domande alla CPT devono essere indirizzate alla sua Segreteria.

⁷ La CPT stabilisce l'ulteriore organizzazione e le procedure in un regolamento ad hoc.

Art. 5 Decisioni

¹ Le decisioni della CPT sono prese all'unanimità.

² Le decisioni possono essere prese per via epistolare.

Art. 6 Finanziamento

¹ Le parti contraenti finanziano le spese nel seguente modo:

- 50% a carico della FMH
- 50% a carico della CTM/AM/AI

Art. 7 Diritti e doveri risultanti da TARMED

¹ Gli sviluppi, gli adeguamenti, le modifiche, le integrazioni ecc. di TARMED finanziati in comune e realizzati nel quadro di mandati dopo la firma del presente accordo spettano integralmente alle parti contraenti e possono, di comune accordo, essere trasmessi a terzi.

Art. 8 Riservatezza

¹ I dati, i lavori e le decisioni della CPT esigono la riservatezza. Si devono prevedere penalità convenzionali; le eccezioni vanno regolate caso per caso.

Art. 9 Disposizioni finali

¹ L'Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

² La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

H.H. Brunner

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare
Il vicedirettore:

K. Stampfli